Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 19 luglio 1955

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1954, n. 1565.

Istituzione in Lecce di un Istituto professionale femminile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1° ottobre 1951;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1951 è istituita in Lecce una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale femminile.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per:
   - sarta per donna;
   - sarta per bambini;
   - biancherista per donna;
   - camiciaia.
2. Scuola professionale per l'arte applicata, con sezioni per:
   - rammendo;
   - trine.
3. Scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:
   - stenodattilografa;
   - segretaria d'ufficio.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificate e specializzate che aspirano a diventare tecniche patentate o maestre artigiane;

b) corsi di specializzazione per qualificate che aspirano a diventare specializzate;

c) corsi di perfezionamento per qualificate e specializzate;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurni e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dalla preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; lingua francese; lingua inglese; contabilità; pratica commerciale; assicurazioni sociali; diritto civile; merceologia; disegno e storia dell'arte; dattilografia; stenografia; calligrafia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, le licenziate dalla scuola media e le licenziate dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sfornite di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali le alunne sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, le alunne sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestra artigiana o tecnica patentata.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 le alunne conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dalla direttrice della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecniche pratiche della scuola stessa e da due esperte delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dalla preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dalla direttrice della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per le scuole di magistero professionale per la donna.

Alle alunne può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

la preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamate a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è una preside la quale è, in ogni caso, dispensata dall'obbligo dell'insegnamento. Ella sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è una direttrice che risponde verso la preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lei diretta.

Le funzioni di direttrice sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta della preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dalla preside che lo presiede, dalle direttrici di scuole e da una o più insegnanti tecniche pratiche.

Il Consiglio di presidenza coadiuva la preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra le insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali femminili e delle scuole di magistero professionale per la donna, nonchè tra le direttrici delle scuole professionali femminili che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trovasi in servizio nell'Isti-

tuto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio, temporaneo, esperte nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'articolo 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 20.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categorie e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori;

5) con i contributi delle alunne.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 29 settembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 80. — CARLOMAGNO

Tabella organica
dell'Istituto professionale femminile di Lecce

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di insegnamento	Ruolo *A*. Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	2
3. Istruttrici e assistenti	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	3
4. Segretario economo	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	1
Personale incaricato		
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 215 ore settimanali)		14
7 Istruttrici e assistenti		3
8. Applicati		—
9. Persone di servizio		3

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1954, n. 1566.

Istituzione in Padova di un Istituto professionale femminile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1° ottobre 1951;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1951 è istituita in Padova una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale femminile.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per:
   - biancherista;
   - sarta per donna;
   - sarta per bambini;
   - camiciaia;
   - maglierista.
2. Scuola professionale per l'arte applicata, con sezioni per:
   - ricamatrice;
   - merlettaia;
   - tessitrice artigiana;
   - figurinista;
   - ceramista e pittrice su stoffa.
3. Scuola professionale per attività assistenziali, con sezione per:
   - direttrice di convivenze.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificate e specializzate che aspirano a diventare tecniche patentate o maestre artigiane;

b) corsi di specializzazione per qualificate che aspirano a diventare specializzate;

c) corsi di perfezionamento per qualificate e specializzate;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurni e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dalla preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; contabilità; lingua francese; tecnologia; pedagogia; disegno; storia dell'arte; igiene e pronto soccorso; economia domestica; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, le licenziate dalla scuola media e le licenziate dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sfornite di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali le alunne sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, le alunne sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestra artigiana o tecnica patentata.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 le alunne conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dalla direttrice della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecniche pratiche della scuola stessa e da due esperte delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dalla preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dalla direttrice della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per le scuole di magistero professionale per la donna.

Alle alunne può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

la preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamate a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è una preside la quale è, in ogni caso, dispensata dall'obbligo dell'insegnamento. Ella sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è una direttrice che risponde verso la preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lei diretta.

Le funzioni di direttrice sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta della preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dalla preside che lo presiede, dalle direttrici di scuole e da una o più insegnanti tecniche pratiche.

Il Consiglio di presidenza coadiuva la preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra le insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali femminili e delle scuole di magistero professionale per la donna, nonchè tra le direttrici delle scuole professionali femminili che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trovasi in servizio nell'Istituto

professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dai Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo, esperte nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'articolo 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 24.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categorie e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori;

5) con i contributi delle alunne.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 29 settembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 81. — CARLOMAGNO

Tabella organica dell'Istituto professionale femminile di Padova

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di insegnamento	Ruolo *A*. Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	1
3. Istruttrici e assistenti	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	2
4. Segretario economo	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	1
Personale incaricato		
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 235 ore settimanali)		14
7. Istruttrici e assistenti . . .		10
8. Applicati		1
9. Persone di servizio		3

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1954, n. 1567.
Istituzione in Udine di un Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1° ottobre 1951;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1951 è istituita in Udine una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
   tornitore;
   meccanico artigiano;
   saldatore;
   istallatore acqua, gas, riscaldamento;
   meccanico motorista d'auto.
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
   elettricista bassa tensione.
3. Scuola professionale per l'industria edile, con sezioni per:
   muratore;
   disegnatore edile.
4. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezione per:
   falegname.
5. Scuola professionale per l'industria della coltelleria, con sezione per:
   coltellinaio.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurni e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica applicata; tecnologia; disegno; motori; elettrologia e tecnologia; scienze applicate; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di

avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamate a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esame tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'industria e per l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'articolo 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 66.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categorie e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 29 settembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 79. — CARLOMAGNO

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato di Udine

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di insegnamento	Ruolo *A*. Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	8
3. Istruttori e assistenti	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	8
4. Segretario economo	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	2
Personale incaricato		
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 550 ore settimanali)		40
7. Istruttori e assistenti		18
8. Applicati		6
9. Persone di servizio		10

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1954, n. 1568.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Padova, in frazione Marghera del comune di Venezia.

N. 1568. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Padova, in frazione Marghera del comune di Venezia, e la medesima viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Società per azioni « Ilva » Alti forni ed acciaierie d'Italia, con sede in Genova, consistente in un appezzamento di terreno situato in frazione Marghera del comune di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 74. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1955.

Sostituzione di componenti il Comitato di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, per la gestione relativa all'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO E PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti i decreti Ministeriali del 6 aprile 1954 e del 14 gennaio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1954 e n. 76 del 2 aprile 1955) concernenti il Comitato di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1953, numero 955, per la gestione relativa all'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali;

Viste le nuove designazioni fatte dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il dott. Attilio Cattani, Ministro plenipotenziario di 1ª classe con qualifica di Ambasciatore, direttore generali Affari economici del Ministero degli affari esteri, è nominato membro effettivo del Comitato, in sostituzione del Ministro plenipotenziario di 2ª classe dott. Angelo Corrias.

Il dott. Filippo Spinelli, Addetto commerciale del Ministero degli affari esteri, è nominato membro supplente del Comitato, in sostituzione del consigliere dott. Angelo Paveri Fontana.

Il dott. Vincenzo Loreto, ispettore generale del Ministero del commercio estero, è nominato membro supplente del Comitato, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Dino Ferroni Carli.

Il presente decreto sarà registrato dalla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1955

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'industria e per il commercio
VILLABRUNA

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1955
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 238. — GRIMALDI

(3842)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1955.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Terni, approvato con decreto Ministeriale in data 23 marzo 1950;

Viste le deliberazioni degli organi amministrativi della Cassa predetta in data 17 novembre 1954, 5 dicembre 1954 e 18 maggio 1955;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Lo statuto della Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni, è modificato secondo il testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1955

Il Ministro: GAVA

Cassa di risparmio di Terni

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 1. — La Cassa di risparmio di Terni venne fondata nel 1846 da una associazione di privati cittadini, mediante sottoscrizione di 113 azioni infruttifere e rimborsabili di dieci scudi romani ciascuna, e venne eretta in ente morale in data 5 settembre 1846, con decreto di Segreteria di Stato a firma del cardinale Gizi.

Ha assorbito per incorporazione il Monte di credito su pegno di Terni fondato nel 1467 da padre Barnaba Manassei, assumendo, a seguito di tale incorporazione, la denominazione di « Cassa di risparmio e monte di credito su pegno di Terni ».

Ha sede legale in Terni e fa parte della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia.

Art. 2. — La Cassa ha lo scopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando ad essi conveniente collocamento per lo incremento dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

Ha inoltre la funzione, derivatale dall'incorporazione del Monte, di assicurare il servizio del credito pegnoratizio sulle Piazze attribuite al Monte.

Art. 3. — Il patrimonio della Cassa è costituito:
a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) dal fondo di riserva federale;
d) da altri eventuali fondi costituiti per scopi speciali;
e) dal patrimonio del Monte di credito su pegno di Terni, assorbito per incorporazione.

Art. 4. — La durata della Cassa è a tempo indeterminato. Essa non potrà cessare se non per forza maggiore o nei casi previsti dalla legge. In caso di scioglimento o liquidazione, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni, deve essere destinato alla ricostruzione nella città di Terni del Monte di credito su pegno.

Art. 5 (ex novo). — Il patrimonio immobiliare già del Monte di credito su pegno di Terni non potrà essere alienato se non previa autorizzazione, caso per caso, dell'organo di vigilanza.

Art. 6 (ex art. 5). — Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) la Commissione di sconto;
4) il presidente;
5) il Collegio sindacale;
6) il direttore generale.

Art. 18 (ex art. 17). — Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano in ragione di due membri nel primo anno, uno nel secondo, uno nel terzo ed uno nel quarto.

Nel primo triennio la scadenza è determinata dal sorteggio.

Il presidente, il vice presidente e i consiglieri continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati.

I membri scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrano in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni od altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 20 (ex art. 19). — Il Consiglio di amministrazione delibera:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;
2) sulla nomina, il trattamento economico e di quiescenza del direttore generale;
3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei propri servizi interni e per il loro funzionamento;
4) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale della Cassa e dei servizi ad essa aggregati;
5) sulla nomina e promozione, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa oltre sei mesi, sul collocamento a riposo, sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale, secondo le norme del regolamento;
6) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive e di sconto, determinandone le funzioni e la durata, e sulla nomina dei membri di esse;
7) sui conti consuntivi annuali da sottoporre all'assemblea dei soci;
8) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni e loro classificazioni;
9) sui provvedimenti per promuovere lo spirito del risparmio e previdenza;
10) sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di previdenza, beneficenza, assistenza e pubblica utilità;
11) sull'assunzione di nuovi servizi e sull'eventuale soppressione di quelli esistenti;
12) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nei limiti consentiti dalla legge e sulle locazioni;
13) sulle formalità per l'emissione di nuove forme di libretti, sulle norme che regolano le varie categorie, sul limite massimo fruttifero dei libretti e sulla determinazione del tasso d'interesse, in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
14) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;
15) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi della Cassa;
16) sulle operazioni di cui all'art. 54;
17) sulle accensioni, restrizioni, surroghe, cancellazioni ed altre annotazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari e nel Gran libro del debito pubblico, anche in deroga a quanto dispone l'art. 2883 del Codice civile, il tutto salvo i casi pei quali è autorizzato il presidente;
18) sulle transazioni;
19) sulle partecipazioni ad Istituti od Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;
20) sui limiti di autonomia da concedere agli altri organi aziendali in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che saranno comunque riveduti all'inizio di ogni esercizio ed ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate dagli anzidetti organi, nei limiti dei poteri delegati, dovranno essere recate a conoscenza del Consiglio.

Art. 21 (ex art. 20). — Il Consiglio si aduna, di massima, in via ordinaria, una volta la settimana ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il Collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri, compreso nel numero il presidente e il vice presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore generale.

Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone, sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 23 (ex art. 22). — La Commissione di sconto si compone del presidente, di due membri del Consiglio di amministrazione, secondo apposito turno, e del direttore generale.

Art. 27 (ex art. 26). — Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 del Codice civile o da altre disposizioni di legge.

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili. Essi devono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione ed alle assemblee dei soci.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a due adunanze consecutive o del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro.

Ai sindaci potrà essere corrisposta una retribuzione, con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

TITOLO VIII

Direttore generale e personale

Art. 28 (ex art. 27). — Il direttore generale assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; esso assiste, inoltre, con voto deliberativo, alle sedute della Commissione di sconto.

Esso può intervenire alle adunanze delle Commissioni consultive eventualmente costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 20.

Il direttore generale istruisce gli affari della Cassa e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio e della Commissione di sconto, firmando gli atti relativi. Esso firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, i verbali delle adunanze del Consiglio e della Commissione di sconto ed ogni dichiarazione o provvedimento, nonchè compie gli atti conservativi che si rendessero necessari informando in tal caso il presidente.

Il direttore generale è il capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio ad ufficio e, sentito il presidente, da sede a sede.

Il direttore generale deve, inoltre, dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale e in assenza o impedimento anche di questi, verranno assunte dal funzionario della Cassa all'uopo designato dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale.

TITOLO IX

Art. 31 (ex art. 30). — La Cassa accetta in deposito fruttifero, a partire da lire cento, le somme che le vengono affidate.

Art. 33 (ex art. 32). — La Cassa riceve depositi:

a) a risparmio ordinario e a piccolo risparmio;

b) a piccolo risparmio speciale;

c) vincolati a tempo;

d) in conto corrente;

e) buoni fruttiferi.

Art. 38 (ex art. 37). — Il tasso d'interesse che la Cassa corrisponde sui depositi delle varie specie, e le modalità che regolano le operazioni di versamento e di prelevamento in relazione all'applicazione delle valute e ai limiti di disponibilità, sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione con la osservanza delle norme vigenti in materia.

Gli interessi si capitalizzano al 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla loro annotazione sui libretti e si corrispondono al netto della imposta di ricchezza mobile.

I crediti inferiori a lire cento rimangono infruttiferi.

Depositi a piccolo risparmio speciale

Art. 44 (ex art. 43). — I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene corrisposto un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati unicamente alle persone ed Enti ammessi ad usufruirne secondo le disposizioni di carattere generale che disciplinano tale materia.

Le condizioni di versamento e di prelevamento, il limite massimo del credito fruttifero, nonchè tutte le altre modalità relative ai depositi della specie, restano pure regolate dalle suddette disposizioni di carattere generale.

La Cassa accetta versamenti a partire da L. 50 e non rilascia che un solo libretto a favore della stessa persona o Ente.

Depositi vincolati a tempo

Art. 47 (ex art. 46) — La Cassa riceve somme in deposito a risparmio vincolato a scadenza fissa o a scadenza indeterminata ma con vincolo di preavviso reciproco, rilasciando al depositante uno speciale libretto.

Su tali depositi viene corrisposto, in relazione alla durata del vincolo o del preavviso un interesse superiore a quello concesso sui depositi a risparmio libero.

Sugli eventuali versamenti successivi a quello iniziale, effettuati sui libretti vincolati a scadenza fissa, si applica il tasso corrispondente al periodo di vincolo ancora da decorrere, fino alla scadenza.

Art. 49 (ex art 48). — Qualora, scaduto il vincolo o il preavviso, il deposito non venisse ritirato entro dieci giorni, il vincolo si intenderà tacitamente rinnovato per un egual periodo.

Depositi in conto corrente

Art. 51 (ex art. 50). — La Cassa accetta depositi in conto corrente, con le modalità stabilite dal regolamento, corrispondendo su tali depositi un interesse minore di quello stabilito per i depositi a risparmio. Tali depositi possono assumersi anche sotto forma di conti di corrispondenza.

Le relative operazioni verranno dalla Cassa tenute separate, nelle scritture, dalle altre categorie di depositi.

Buoni fruttiferi

Art. 53 (ex novo). — La Cassa può emettere buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa, secondo quanto stabilirà il Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Impieghi

Art. 54 (ex art. 52). — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, garantiti dallo Stato e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera *a*);

c) nello sconto di buoni del Tesoro ordinari e di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

d) in operazioni cambiarie, assistite o meno da garanzie sussidiarie, e in sconti di note di pegno (warrants) emesse da Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati;

e) in mutui garantiti da ipoteca, o da pegno di crediti assistiti da garanzia ipotecaria;

f) in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, o da titoli di cui alla lettera *a*), o da cambiali, o da fidejussione, ed eccezionalmente con le limitazioni di cui all'art. 56, da semplice obbligazione chirografaria del correntista;

g) in operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

h) in mutui chirografari e conti correnti a Provincie, a Comuni, a loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti; nonchè in sconti delle delegazioni medesime;

i) in sovvenzioni provvisorie agli Enti di cui alla lettera *h*), per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria o tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati d'appalto;

l) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni, liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinate scadenze e sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da Aziende statali in forza di leggi e convenzioni. La durata di tali operazioni non deve eccedere i 15 anni;

m) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale o note di pegno (warrants) emesse da Istituti e Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

n) in prestiti ad impiegati di pubbliche Amministrazioni garantiti con la cessione dello stipendio, in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

o) in acquisto di immobili nei casi e con le delimitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

p) in partecipazioni ad Istituti od Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati, o promossi dallo Stato;

q) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria, nonchè presso l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con l'osservanza delle norme vigenti in materia;

r) in sovvenzioni su pegno di cose mobili, secondo le disposizioni che regolano il credito pegnoratizio;

s) in ogni altra operazione che sia consentita alle Casse di risparmio da leggi speciali.

Art. 55 (ex art. 53). — Per le anticipazioni e i riporti sopra i titoli di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, verrà applicato, sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio.

Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 10%.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili, di cui alla lettera *m*) dell'articolo precedente, non deve superare i due terzi del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore a sei mesi, ma possono essere prorogate.

Qualora nel corso dell'operazione, il valore dei titoli o delle merci offerti in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora, alla scadenza dell'anticipazione, o del termine dei cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, la Cassa, senza altre formalità, potrà far vendere in tutto o in parte i titoli o le merci depositate.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio, o di un notaio, o di un ufficiale giudiziario, o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita, la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese, e depositerà il residuo in un libretto a risparmio che terrà a disposizione del debitore.

La Cassa agirà invece, per il recupero della differenza, quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli o le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione e diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

La Cassa si intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia.

Art. 56 (ex art. 54). — Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o da cessione di mandati di pubblica Amministrazione, che risulti regolarmente costituito e regolarmente notificato alla Amministrazione debitrice.

Eccezionalmente, quando trattasi di nominativi o ditte di indiscussa solvibilità, potranno ammettersi allo sconto cambiali ad una sola firma, ed anche concedersi aperture di credito in conto corrente, assistite da semplice obbligazione chirografaria del correntista, nel limite di fido di L. 2.000.000 complessivamente per ciascuna persona o ditta.

La somma da impiegarsi nelle operazioni anzidette non deve superare il cinque per cento delle attività amministrate.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà del Consiglio di amministrazione concedere rinnovi, previa congrua decurtazione e eccezionalmente senza decurtazione.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato, di massima, non dovrà superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da concedersi, caso per caso, dall'Istituto di emissione come previsto dall'art. 33 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di 1ª categoria, pubblicato con decreto 25 aprile 1929, n. 967.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni. Con deliberazione del Consiglio potrà essere stabilita una maggiore durata, comunque non superiore agli anni tre.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici sino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

TITOLO XI

Operazioni varie

Art. 63 (ex art. 61). — La Cassa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, può:

a) assumere il servizio di Esattorie e Tesorerie comunali e di Ricevitorie provinciali, nonchè i servizi di cassa di Enti morali, Società o Consorzi e Associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale;

b) assumere i servizi di corrispondenza di altre Casse di risparmio e Istituti di credito, eseguendo servizi bancari per loro conto;

c) assumere per conto terzi il servizio di incasso effetti e quello di compravendita di titoli previa copertura;

d) assumere la gestione di Magazzini generali previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

e) riscontare le cambiali del proprio portafoglio;

f) contrarre anticipazioni e riporti passivi;

g) vendere e depositare a cauzione di servizi i titoli di proprietà di cui alla lettera *a)* dell'art. 54 e vendere le partecipazioni di cui alla lettera *p)* dello stesso art. 54;

h) cedere i propri crediti;

i) vendere e locare i propri immobili;

l) contrarre operazioni passive in genere quando ciò occorra per il regolare andamento dei propri servizi;

m) rilasciare fidejussioni e avalli e costituire cauzioni con titoli del proprio portafoglio, a favore di terzi, contro garanzie nelle forme e con le modalità previste al Titolo X (Impieghi);

n) eseguire le operazioni di cambio di valute e di divise estere;

o) compiere ogni altra operazione e assumere servizi che per leggi speciali o per disposizioni di organi superiori venissero affidati o consentiti alla Cassa, ivi comprese le gestioni e amministrazioni di patrimonio.

Il Consiglio di amministrazione determinerà le modalità e condizioni relative alle operazioni del presente titolo.

V. *Il Ministro per il tesoro*: GAVA

(3407)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1955.

Proroga della gestione commissariale della Compagnia portuale « Armando Diaz » di Napoli.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 189 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 19 dicembre 1954, con il quale è stato nominato un commissario straordinario della Compagnia portuale « Armando Diaz » di Napoli, nella persona del colonnello di porto Alfredo Ernesto Condò, per la durata di mesi sei a decorrere dal 20 dicembre 1954;

Considerato che si rende necessario prorogare la gestione commissariale della predetta Compagnia, per l'esigenza di portare a termine l'opera di riorganizzazione tecnica, amministrativa e contabile della Compagnia, utilmente intrapresa ma non ancora completata dal commissario in carica;

Decreta:

La gestione commissariale della Compagnia portuale « Armando Diaz » di Napoli, affidata al colonnello di porto Alfredo Ernesto Condò, con il decreto Ministeriale 19 dicembre 1954, citato in premessa, è prorogata per la durata di mesi sei, a decorrere dal 20 giugno 1955.

Roma, addì 18 giugno 1955

Il Ministro: TAMBRONI

(3830)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1955.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita umana, presentata dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, in sostituzione dell'analoga approvata con decreto Ministeriale 4 maggio 1932;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, presentata dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore:

Tariffa 14, relativa all'assicurazione ipotecaria, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 8 luglio 1955

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(3829)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno costituente un relitto d'alveo del torrente Rio Borghetto, in comune di Bordighera (Imperia).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, 29 dicembre 1954, n. 1763/2536, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno costituente un relitto d'alveo del torrente Rio Borghetto, in comune di Bordighera (Imperia), della superficie di mq. 591,25, riportata nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 2, ed indicata nella planimetria 23 gennaio 1954, in scala 1:500, dell'Ufficio tecnico erariale di Imperia, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3795)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno demaniale a destra del fiume Livenza e a sinistra del fiume Monticano, in comune di Oderzo (Treviso).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, 10 novembre 1954, n. 1667, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno demaniale a destra del fiume Livenza e a sinistra del fiume Monticano in comune di Oderzo (Treviso), segnata nel catasto dello stesso Comune, sezione *B*, foglio II, mappale 105/*a*, della superficie di ettari 0.06.21, ed indicata nell'estratto catastale in data 24 maggio 1954, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3796)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un appezzamento di terreno demaniale facente parte della scarpata del Naviglio Adigetto (ora tombato), in comune di Rovigo.

Con decreto 30 settembre 1954, n. 1068, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un appezzamento di terreno demaniale facente parte della scarpata del Naviglio Adigetto (ora tombato), in comune di Rovigo, segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 20, mappale n. 182, della superficie di mq. 40, ed indicato nell'estratto catastale 10 febbraio 1950, in scala 1:1000, dell'Ufficio tecnico erariale Sezione autonoma di Rovigo, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3797)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Pieve Santo Stefano

Con decreto Ministeriale 6 luglio 1955, n. 2083, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Pieve Santo Stefano, approvato con decreto Ministeriale 19 febbraio 1949 e prorogato con i decreti Ministeriali 18 febbraio 1951 e 17 febbraio 1953, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(3793)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Castelfiorentino

Con decreto Ministeriale 6 luglio 1955, n. 2085, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Castelfiorentino, approvato con decreto Ministeriale 18 giugno 1949 e prorogato col decreto Ministeriale 1° gennaio 1951, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(3794)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 3 gennaio 1955 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Longobardi Marina, in collegamento con l'ufficio telegrafico del capoluogo di Longobardi, mediante il circuito 6986, realizzato con un doppino telefonico appositamente posato fra le due località.

(3721)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 161

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 18 luglio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	633,90	145,78
» Firenze	624,80	633,50	145,70
» Genova	624,88	634 —	145,75
» Milano	624,90	633,90	145,79
» Napoli	624,80	633,75	145,85
» Palermo	624,89	634,10	145,78
» Roma	624,90	633,95	145,79
» Torino	624,88	634,70	145,80
» Trieste	624,89	—	145,70
» Venezia	624,87	633,75	145,75

Media dei titoli del 18 luglio 1955

Rendita 3,50 % 1906	59,10
Id. 3,50 % 1902	59,30
Id 5 % 1935	91,40
Redimibile 3,50 % 1934	80 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	85,90
Id. 5 % 1936	93,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	96,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 18 luglio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	633,92
1 franco svizzero	»	145,79

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso al posto vacante di veterinario capo del comune di Reggio Emilia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Richiamato il proprio decreto n. 3824 in data 15 febbraio 1954, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per la copertura del posto vacante di veterinario capo del comune di Reggio Emilia;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto dell'A.C.I.S. n. 340.3/9398 in data 30 giugno 1954, e con i successivi in data 19 ottobre 1954 e 28 gennaio 1955;

Esaminata la graduatoria dei candidati risultati idonei, formulata dalla predetta Commissione e riscontratane la legittimità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Del Monte dott. Paolo di Giuseppe punti 148,356 su 200
2. Guidi dott. Guido fu Michele » 139,667 »
3. Rebucci dott. Ercole fu Ermete » 129,303 »
4. Balestrazzi dott. Vittore di Tullio » 123,533 »
5. Ferraresi dott. Norberto di Umberto » 113,257 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, addì 21 giugno 1955

Il prefetto: NICOSIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 3824 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei nel concorso al posto di veterinario capo del comune di Reggio Emilia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla dichiarazione del vincitore del concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

Il dott. veterinario Del Monte Paolo di Giuseppe è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario capo del comune di Reggio Emilia.

Il sindaco di Reggio Emilia è incaricato di dare esecuzione al presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, addì 21 giugno 1955

Il prefetto: NICOSIA

(3745)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto di pari numero in data 21 marzo 1955, con cui sono state attribuite ai vincitori del relativo concorso, secondo l'ordine di graduatoria le otto condotte mediche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Preso atto della lettera n. 1485/2296 del 16 maggio 1955 del sindaco del comune di Brescello, con la quale viene comunicato che il dott. Alessi Antonino vincitore della 1ª condotta di Brescello ha rinunciato al posto attribuitogli;

Ritenuto necessario attribuire la predetta 1ª condotta di Brescello rimasta vacante, al candidato che segue in graduatoria, in relazione alle preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Santini Orazio è dichiarato vincitore della 1ª condotta medica del comune di Brescello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Reggio Emilia, addì 4 luglio 1955

Il prefetto: NICOSIA

(3785)

PREFETTURA DI VICENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso di concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1953;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso in data 6 aprile 1955;

Visto il proprio decreto pari numero in data 5 maggio 1955, che approva la suddetta graduatoria;

Visto il proprio decreto pari numero in data 5 maggio 1955, che dichiara i vincitori delle sedi messe a concorso;

Visto il proprio decreto pari numero in data 6 giugno 1955, che dichiara il vincitore della sede di Asigliano;

Visto che il dott. Giovanni Nicolussi ha rinunciato alla condotta medica del comune di Asigliano Veneto;

Visti il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, testo unico delle leggi sanitarie ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, regolamento dei concorsi sanitari;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Maso è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Asigliano Veneto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vicenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Asigliano Veneto.

Vicenza, addì 26 giugno 1955

Il prefetto: PALUTAN

(3729)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.